REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **VENETO** SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**RISI**	**ANGELO**	**Presidente**
☐	**PETRARULO**	**FRANCESCO**	**Relatore**
☐	**AMODEO**	**GIROLAMO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 42/2021

UDIENZA DEL

29/06/2021 ore 15:00

N°

367/2022

PRONUNCIATA IL:

28-6-2021

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 9 MAR. 2022

Il Segretario

Il Segretario di sezione

Pro. [illegible] Giuseppe

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 42/2021
  depositato il 25/01/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 343/2020 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VENEZIA
  contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA

proposto dagli apppellanti:
METAL S.R.L.
VIA DANTE ALIGHIERI 24/E 30010 CAMPONOGARA VE

rappresentato da:
DITADI MORENO
VIA SANDRO PERTINI N. 15 30030 VIGONOVO VE

rappresentante difeso da:
SARTORI VALENTINA
VIA TORINO 151/A - MESTRE 30172 VENEZIA VE

rappresentante difeso da:
TOSI LORIS
VIA TORINO 151/A 30172 VENEZIA VE

rappresentato da:
REFELLATO MATTEO
VIA SILVIO PELLICO N. 14 30031 DOLO VE

rappresentante difeso da:

(segue)

SARTORI VALENTINA
VIA TORINO 151/A - MESTRE 30172 VENEZIA VE

rappresentante difeso da:
TOSI LORIS
VIA TORINO 151/A 30172 VENEZIA VE

difeso da:
SARTORI VALENTINA
VIA TORINO 151/A - MESTRE 30172 VENEZIA VE

difeso da:
TOSI LORIS
VIA TORINO 151/A 30172 VENEZIA VE

DITADI MORENO
VIA SANDRO PERTINI 15 30030 VIGONOVO VE

difeso da:
SARTORI VALENTINA
VIA TORINO 151/A - MESTRE 30172 VENEZIA VE

difeso da:
TOSI LORIS
VIA TORINO 151/A 30172 VENEZIA VE

REFELLATO MATTEO
VIA SILVIO PELLICO N 14 30030 VIGONOVO VE

difeso da:
SARTORI VALENTINA
VIA TORINO 151/A - MESTRE 30172 VENEZIA VE

difeso da:
TOSI LORIS
VIA TORINO 151/A 30172 VENEZIA VE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO01456-2018 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO01463-2018 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO01464-2018 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO01465-2018 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO03446-2018 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO03447-2018 IRPEF-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO03449-2018 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301DO03450-2018 IRPEF-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6302DO00797-2018 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6302DO00798-2018 ALTRI TRIBUTI 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6302DO03432-2018 ALTRI TRIBUTI 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6302DO03433-2018 IRAP 2013

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RG 42/2021

Per brevità e sinteticità della sentenza, visto l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. nel testo modificato dalla legge n.69/2009 e l'art.132 c 2 n.4 cpc ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio agli atti delle parti contenuti nel fascicolo d'ufficio del presente procedimento.

FATTI

Ad ottobre 2017 la Guardia di Finanza - Compagnia di Mirano iniziava una verifica fiscale a carico di METAL S.R.L. (già METAL SNC di Ditadi Moreno e Refellato Matteo) avente ad oggetto il controllo delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta dal 2010 al 2015.

L'attività di accertamento terminava con il Processo Verbale di Constatazione che in data 20/12/2017 veniva consegnato al rappresentante legale della società sig. Ditadi Moreno.

In realtà la società risultava già coinvolta in due procedimenti penali in allora essere presso la Procura della Repubblica di Venezia, le cui risultanze delle indagini era stato richiesto di poter utilizzare, appunto, anche a fini tributari.

Dall'attività di verifica effettuata dall'Ufficio emergeva come METAL S.R.L. avesse contabilizzato fatture afferenti ad operazioni commerciali inesistenti, emesse da numerose società *fittizie/cartiere* gestite da organizzazioni di tipo criminale.

Dunque, l'Agenzia delle Entrate condivideva integralmente le risultanze dell'attività di verifica ed accertamento condotta dai verificatori della Guardia di Finanza ed emetteva nei confronti della Società gli Avvisi d'Accertamento n.T6302DO00797/2018 (anno d'imposta 2010), n.T6302DO00798/2018 (anno di imposta 2011), n.T6302DO03432/2018 (anno di imposta 2012) e n.T6302DO03433/2018 (anno di imposta 2013).

Con tali Atti l'Ufficio riprendeva a tassazione i costi indebitamente dedotti dalla METAL nei vari anni presi in considerazione nell'ambito della verifica fiscale.

Avverso tali Avvisi di Accertamento proponevano ricorso la Società e personalmente i soci Ditadi Moreno e Refellato Matteo sulla base di plurime eccezioni.

L'Ufficio, valutate le doglianze contenute nei ricorsi, procedeva all'accoglimento parziale degli stessi limitatamente ai rilievi IRAP (anni d'imposta 2010, 2011 e 2012)

mentre, per il resto, difendeva la legittimità e fondatezza degli atti emessi.

In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 5 co.1 del TUIR, il reddito di impresa accertato veniva imputato per "*trasparenza*" ai singoli soci in quanto, negli anni d'imposta considerati, la METAL era una società di persone in nome collettivo.

L'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti del sig. Ditadi Moreno, gli Avvisi di Accertamento n.T6301DO01456 (anno d'imposta 2010), n.T6301DO01463 (anno d'imposta 2011), n.T6301DO03446 (anno d'imposta 2012) e n.T6301DO03447 (anno d'imposta 2013).

Allo stesso modo, nei confronti del sig. Refellato Matteo venivano emessi gli Avvisi di Accertamento n.T6301DO01464 (anno d'imposta 2010), n.T6301DO01465 (anno d'imposta 2011), n.T6301DO03449 (anno d'imposta 2012) e n.T6301DO03450 (anno d'imposta 2013).

I sig.ri Ditadi e Refellato, con singoli ricorsi, impugnavano anche questi ultimi atti.

Con la sentenza n.343 del 21/02/2020 depositata il 28/05/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia si pronunciava sui ricorsi riuniti rigettandoli tutti.

La Società ed i soci hanno appellato la sentenza con un ricorso di 172 pagine al quale sono stati allegati 36 documenti che, nel fascicolo telematico, sono rappresentati da 225 allegazioni; l'allegato principale (da un punto di vista del merito della vertenza trattata) è la Consulenza Tecnica 20/05/2021 redatta dalla dott.ssa Stefania Malacarne che risulta composta da 1279 pagine.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è da ritenersi inammissibile.

Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (che questa Commissione ritiene debba essere condiviso) ha individuato nella *sommarietà* (intesa come concisione dei fatti essenziali) ed *intelleggibilità* della esposizione nelle difese delle parti, una condizione prevista a pena di inammissibilità degli atti difensivi e dei procedimenti ad essi conseguenti.

Ciò implica, a cura delle parti in causa, di dover effettuare un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda quale viene poi sottoposta al vaglio dei Giudici, in un'ottica di *economia processuale* che serva ad evidenziare i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi (Cassazione Tributaria n.15180/2010) senza però

rendere oltremodo complessa la comprensione sia dei fatti che dei principi di diritto che la parte intende sottoporre al vaglio del giudicante.

In effetti, se si disponesse/consentisse che il Giudice debba procedere alla lettura integrale dell'Atto di impugnazione al fine di estrapolare gli elementi dei fatti sostanziali e processuali, in pratica si delegherebbe al Giudice stesso un'attività che, al contrario, risulta invece di esclusiva competenza della parte, essendo inerente al contenuto dell'impugnazione (Cass.n.1905/2012).

Ove si consentisse una *elaborazione* degli atti caratterizzata dall'assenza, a cura delle parti, di un qualsiasi sforzo di selezione e rielaborazione sintetica del contenuto delle circostanze di fatto e dei documenti effettivamente rilevanti, si imporrebbe (indebitamente) al Giudice dell'impugnazione, dopo averlo costretto a leggere tutto (anche ciò di cui non serve affatto che egli sia informato), la scelta di ciò che effettivamente rileva in relazione ai motivi di gravame (Cass.SS.UU. n.5698/2012; Cass. SS.UU. n.17168/2012, Cass n.10244/2103, Cass. n.26277/2013, Cass. n.23731/2017).

Ammettendo tale *comportamento* si violerebbe il principio di sinteticità che, a contrario, deve invece caratterizzare l'intero processo. In effetti si impedirebbe (o quanto meno si renderebbe estremamente difficoltoso) di cogliere le effettive e reali problematiche della vicenda al vaglio del Giudicante, consentendo alla Parte di ottenere un sostanziale *mascheramento* di quei dati *essenziali* che, al contrario (e nel rispetto del *tentativo* del Giudicante di addivenire ad ottenere per le parti una *Giustizia sostanziale)* risultano effettivamente rilevanti ai fini del decidere.

La citata sentenza 5698/2012 delle SS.UU. ha pure sottolineato che l'importanza che il principio della sintesi va assumendo nell'ordinamento processuale è del resto attestata anche dall'art.3 n.2) del Codice del Processo Amministrativo di cui al DLgs n.104/2010 il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica, e dall'avvenuta adozione, da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione, di una direttiva volta ad assicurare la sinteticità dell'esposizione negli atti difensivi.

Appare poi acclarato l'accoglimento di tale principio anche nell'ambito dei *giudizi di merito* poiché il richiamato orientamento giurisprudenziale, pur se elaborato nelle sopra citate pronunce in relazione al solo *ricorso per Cassazione*, appare in concreto riferibile anche al *Giudizio d'Appello*. Risulta identica, sul punto, la formulazione delle norme che sanciscono l'*inammissibilità* di entrambi i gravami (artt. 342 e 434 c.p.c. per l'Appello

e 366 c.p.c. per il ricorso per Cassazione) essendovi, nei due procedimenti, una identica esigenza e necessità di poter applicare il principio costituzionale (sancito dall'art.111 co.2 della Costituzione) di *ragionevole durata del processo* che impone il corretto utilizzo delle (purtroppo) limitate risorse giudiziarie e che verrebbe seriamente pregiudicato dalla mancata osservanza dell'onere/obbligo di sinteticità degli atti processuali.

La citata sentenza n.5698/2012 fissa dei principi che, per il loro carattere di generalità, appaiono applicabili non solo al Processo Civile ma (*ex* art. 1 D.Lgs. 546/1992) anche a quello Tributario il cui regime speciale del giudizio d'Appello (quale fissato dagli artt.52 e segg. Del D.Lgs. 546/1992 e del quale questa Commissione è investita), deve ritenersi pienamente coerente con tali principi laddove stabilisce il requisito della specificità e sinteticità dei motivi dell'impugnazione.

In ultimo, il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle "*Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni*" redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Passando al vaglio del caso trattato nel presente giudizio e prendendo in considerazione il ricorso in Appello presentato dai Contribuenti alla luce degli esposti principi, questa Commissione non può che dichiararne l'inammissibilità anche alla luce dei *numeri* che lo riguardano e che risultano palesemente ingiustificati e non proporzionati al livello di complessità della causa : l'atto consiste in 172 pagine, ha 36 allegati che sono stati *caricati* nel fascicolo telematico in 225 file. Si tenga poi conto che la Consulenza Tecnica di Parte (su cui si fondano sostanzialmente le difese dei Contribuenti) è composta da 1.279 pagine e con i suoi allegati è stata caricata nel fascicolo telematico suddivisa in 56 file ognuno dei quali è stato protocollato come un documento.

Il ricorso d'Appello è privo inoltre di una struttura logica intelligibile essendo riportate e richiamate nella maggior parte di esso delle citazioni normative e di giurisprudenza, nonché deduzioni la cui pertinenza rispetto all'oggetto dell'appello non risulta chiaramente individuabile.

Tutti questi *dati/numeri* (si permetta a questa Commissione di definirli tali avendo la precipua funzione di evidenziare le (problematiche) *peculiarità* del ricorso sottoposto all'attenzione degli scriventi giudicanti) sono tali da determinare, alla stregua dei principi

di sinteticità sopra richiamati, la indubbia ed integrale inammissibilità del ricorso, nel merito del quale questa Commissione non può pertanto pronunciarsi.

La produzione di una memoria (e dei suoi allegati) così *eccessiva* deve poi essere valutata nell'ambito della *condotta processuale* tenuta dalla Parte, ciò che si riflette necessariamente sul tema della *soccombenza* con riguardo alle spese del giudizio che, dunque, nel caso trattato vengono quindi poste a carico degli Appellanti e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto.

Condanna gli Appellanti al pagamento delle spese che liquida in €.10.000 oltre accessori.

Così deciso in Venezia-Mestre nella camera di consiglio del 29 giugno 2021.

Il Relatore
Dott. Francesco Petrarulo

Il Presidente
Dott. Angelo Risi